



### OSSERVATORIO L'ITALIA E LA CEDU N. 3/2017

## 2. LE RECENTI DECISIONI DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO SULL'INAMMISSIBILITÀ DEI RICORSI AVVERSO LE DISMISSIONI FORZATE EMERGENZIALI POSTE IN ESSERE DAL GOVERNO TURCO

### 1. *Introduzione. Lo stato di emergenza turco e la questione delle dismissioni forzate*

In reazione al fallito tentativo di colpo di Stato verificatosi in Turchia nella notte tra il 15 ed il 16 luglio 2016, il governo di Ankara, perseguendo il dichiarato fine di eradicare una vasta e ramificata organizzazione terroristica ascrivibile al predicatore turco, oggi residente negli Stati Uniti, Fethullah Gülen (cd. «FETÖ»), ha proclamato lo stato di emergenza, attraverso la [decisione n. 2016/9064](#) del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2016, peraltro notificata tanto presso il Segretariato generale del Consiglio d'Europa, quanto presso quello delle Nazioni Unite, al fine di attivare il meccanismo di sospensione temporanea delle garanzie, definito negli artt. 15 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora innanzi anche, semplicemente, «CEDU») e 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (d'ora innanzi anche, semplicemente, «il Patto»). Più nello specifico, le autorità di Ankara hanno inteso istituire un regime d'urgenza piuttosto complesso e multiforme, attraverso un profluvio di [decreti d'urgenza](#) che consentisse di annichilire la prefata organizzazione terroristica, la quale, a detta del governo, sarebbe connotata da chiare finalità eversive dell'ordinamento turco e sarebbe, altresì, infiltrata e ramificata all'interno degli apparati amministrativi e giudiziari domestici, oltre che nelle scuole, nelle università, nel settore sanitario e, più in generale, nell'intera società civile di riferimento.

Ora, senza approfondire, in questa sede, né gli aspetti eziologici del regime di emergenza in parola, né, tantomeno, la relativa conformità, *sic generaliter*, alle menzionate clausole derogatorie dei diritti umani (per la qual cosa ne sia concesso rimandare ad A. J. PALMA, *Il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016 e lo stato di eccezione proclamato in Turchia: tra repressione legittima, soppressione dei diritti individuali e pericolo di una deriva autoritaria per una labile democrazia*, in *Rivista OIU*, 2016, pp. 893-913), appare, comunque, necessario esaminare una peculiare gamma di misure d'urgenza implementate dal governo turco e che, di recente, ha comportato la presentazione di diversi ricorsi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora innanzi anche, semplicemente, «Corte EDU»): trattasi delle dismissioni forzate di pubblici ufficiali,

magistrati giudicanti e requirenti, personale militare e di polizia, docenti universitari, medici ed altri pubblici impiegati, che sono stati coattivamente sollevati dall'esercizio delle loro funzioni, o direttamente per decreto, sulla base degli *annexes* correlati ai summenzionati atti normativi d'urgenza, contenenti una pletera di elenchi nominativi, ovvero che hanno patito lo stesso trattamento giuridico sulla base dei prefati decreti, i quali hanno attribuito ai competenti organi di vertice delle amministrazioni pubbliche di riferimento, ovvero all'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori, *corpus* di autogoverno della magistratura turca, il compito di sottoporre a *dismissal* tutti i pubblici dipendenti che fossero anche solo sospettati di legami con la FETÖ. Peraltro, le dimissioni in parola si sono spesso accompagnate all'irrogazione di ulteriori sanzioni, come la perdita dei titoli professionali conseguiti, la revoca del porto d'armi e, sovente, anche la detenzione forzata di carattere amministrativo, alle quali, oltretutto, si è sempre accompagnata la puntuale esclusione di ogni forma di responsabilità civile, penale e/o amministrativa per tutti coloro che, in varia guisa, abbiano agito in attuazione dei decreti in questione. Ora, le misure in parola, disposte ed attuate in maniera massiccia e sistematica dal governo (nel suo [post del 22 maggio 2017](#), *Amnesty International* dà conto di oltre 100.000 casi di *dismissal* forzoso praticati in Turchia) sembrerebbero ostendere una pluralità di motivi di frizione con le rilevanti disposizioni internazionali pattizie protettive dei diritti umani fondamentali ed incorporate nei precitati accordi, peraltro icasticamente posti in evidenza [nell'Opinion on emergency decree-laws nos. 667-676 adopted following the failed coup of 15 July 2016](#) del 12 dicembre 2016 della Commissione europea per la democrazia (cd. "Commissione di Venezia", p. 101 ss.). Da un canto, infatti, i menzionati provvedimenti di dimissione, adottati per decreto o sulla base di un decreto, si appalesano affatto privi di un esame individualizzato e motivato della posizione dei singoli destinatari, dei quali non risulta dimostrato, neppure in via meramente indiziaria, il legame con la FETÖ, e cui, con ogni evidenza, non è riservato alcuno spazio di intervento e/o partecipazione in seno al procedimento – amministrativo o governativo – che ha condotto alla relativa adozione, con il rischio di un'incontrollata espansione della discrezionalità governativa nella gestione dell'emergenza, tale da sfiorare nel *merum arbitrium*. Né vale a temperare siffatte considerazioni il fatto che il governo, a partire dal [decreto n. 2016/675](#) del 29 ottobre 2016, abbia per più fiate riesaminato la posizione di taluni soggetti sottoposti a *dismissal*, provvedendo alla relativa reintegrazione, essendosi trattato, anche in questo caso, di procedure intragovernative poco chiare e scevre da un'effettiva partecipazione degli interessati. Dall'altro, le misure eccezionali *de quibus* andavano incontro, per lo meno in una prima fase, ad un'ulteriore criticità, non essendo stato chiarito quale tipologia di rimedio giurisdizionale *ex post* fosse esperibile avverso di esse. Problematica, questa, ancor più evidente in riferimento alle dimissioni praticate direttamente per decreto, frutto di una legislazione *contra personam* – quantunque di taglio emergenziale – che difficilmente può costituire oggetto di un'apposita impugnazione in sede giurisdizionale.

Tutte le menzionate problematiche hanno comportato, sul piano domestico, una notevole confusione in merito alla individuazione dello strumento di ricorso più adeguato per contestare fondatezza e legittimità dei menzionati provvedimenti di *dismissal*, della quale, peraltro, non è possibile dare dettagliatamente conto in questa sede. Tuttavia, siffatta situazione di caos normativo e giurisprudenziale, aggravata, ulteriormente, dalla massiccia dimissione di una pletera di magistrati, tale da menomare sensibilmente i caratteri di indipendenza ed

imparzialità dei fori interni, ha indotto taluni ricorrenti a rivolgersi direttamente, in sede internazionale, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando diverse e preoccupanti violazioni, ad opera del governo turco, delle disposizioni convenzionali e chiedendo di essere dispensati dalla regola sulla ricevibilità dei ricorsi di cui all'art. 35, paragrafo primo, CEDU, la quale, com'è noto, impone il previo esaurimento dei rimedi interni quale condizione di ricevibilità dei ricorsi inoltrati presso il consesso di Strasburgo (sulla regola in parola si veda, per tutti, R. PISILLO MAZZESCHI, *Esaurimento dei ricorsi interni e diritti umani*, Torino, 2004). Nelle pagine a venire, dunque, si darà conto dei ricorsi in discorso ed anche delle modifiche ordinamentali adottate in seno al sistema giuridico turco, in seguito alle correlate pronunzie della Corte europea.

## 2. *I ricorsi alla Corte europea e l'istituzione dell'Inquiry Commission on the state of emergency measures*

Un primo tentativo di abbattere il diaframma costituito dalla regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, a fronte della destrutturazione delle garanzie giudiziarie attuata, in seno all'ordinamento turco, dai prefati decreti emergenziali è costituito dal caso [Merçan c. Turchia](#), conclusosi con una decisione d'inammissibilità del 17 novembre 2016. Quivi la ricorrente, magistrato turco dimesso dall'esercizio delle sue funzioni per deliberazione dell'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori ed, oltretutto, tratto in arresto e sottoposto a detenzione amministrativa in ragione di supposti legami con l'organizzazione responsabile, a detta delle autorità di Ankara, dei fatti del 15 luglio 2016, lamentava la violazione, in suo danno degli artt. 5, paragrafi primo e terzo, e 3 CEDU. Ella, peraltro, aveva anche evidenziato come, da un canto, non sussistessero rimedi interni effettivi ed idonei, in seno all'ordinamento turco, a comportare la riforma dei provvedimenti incriminati e, dall'altro, non potesse neppure valere allo scopo il ricorso individuale diretto alla Corte Costituzionale turca, la cui indipendenza ed imparzialità parevano compromesse, giacché, poco tempo prima, due magistrati di tale supremo consesso erano stati, a loro volta, dimessi dall'esercizio delle relative funzioni, su istanza della stessa Corte, giusta applicazione della decretazione d'urgenza pertinente, e tratti in arresto, nonché sostituiti da altri giudici. Ne sarebbe conseguita un'inaccettabile menomazione di quella garanzia di un giudice indipendente, imparziale, competente e costituito per legge, che si appalesa indefettibile perché un ricorso costituzionale individuale e diretto di tal fatta possa soddisfare quei requisiti di accessibilità ed effettività, esatti dalla regola di cui all'art. 35, paragrafo primo, CEDU. E proprio sulla base di siffatti rilievi, la ricorrente domandava alla Corte di Strasburgo di essere dispensata dalla condizione del previo esaurimento dei rimedi interni, vista la carenza e/o l'assenza degli stessi in seno all'ordinamento turco, quantomeno limitatamente ai summenzionati provvedimenti di dismissione e carcerazione amministrativa di matrice emergenziale, in modo da poter perseguire, sul piano internazionale, la (sperata) dovuta riparazione, *de facto* preclusa in sede domestica. Eppure, la Corte europea ha respinto in punto di ammissibilità – e proprio per mancato esperimento dei rimedi interni – il ricorso *de quo*, da un canto, ritenendo non sufficientemente provata l'assenza di appositi rimedi confacenti con le lesioni lamentate e, dall'altro, indicando proprio nel ricorso individuale diretto alla Corte Costituzionale turca (che, a sua volta, è condizionato al preventivo svolgimento degli altri

rimedi domestici disponibili, peraltro non meglio identificati nel caso di specie) lo strumento rimediabile da esperirsi, per soddisfare la condizione di ricevibilità di cui all'art. 35, primo alinea, CEDU, non valendo – a quanto consta! – l'avvenuto parziale “rimpasto” del supremo organo giudicante a comprometterne fondatamente l'indipendenza e l'imparzialità.

La decisione in esame appare tanto più criticabile, ove si tenga conto, siccome ha fatto, qualche tempo fa, la Commissione di Venezia nell'ambito della precitata [Opinion](#) del 12 dicembre 2016 (p. 183 ss.), di un rilevante mutamento di indirizzo recentemente intervenuto nella giurisprudenza della stessa Corte costituzionale turca. Quest'ultima, infatti, in principio si era sempre ritenuta intitolata ad esaminare la legittimità costituzionale dei decreti governativi d'urgenza adottati in costanza di uno stato di eccezione, seppur limitatamente ai profili della conferenza *ratione loci* e *ratione temporis* delle misure eccezionali rispetto al proclamato regime d'urgenza. E ciò nonostante l'art. 148 della Costituzione proibisse *expressis verbis* l'ipotesi di azioni innanzi alla Consulta, che contestassero la costituzionalità formale e/o sostanziale dei decreti legge adottati dal governo in attuazione dell'*état d'urgence*. Ebbene, con sentenza del 13 ottobre 2016, resa su ricorso del principale partito turco di opposizione, inoltrato proprio in riferimento al primo decreto d'urgenza adottato in reazione al fallito tentativo di colpo di Stato del 15 luglio 2016, ossia il [decreto n. 2016/667](#) del 22 luglio 2016, la Corte Costituzionale ha abbandonato l'osteso e consolidato orientamento, dichiarandosi incompetente a gestire qualsiasi tipo di revisione costituzionale dei menzionati decreti d'urgenza governativi, quantunque circostanziata alla sola conformità *ratione loci* e *ratione temporis* al regime eccezionale. Siffatto indirizzo, che, peraltro, la Corte europea dei diritti dell'uomo non pare tenere in conto nell'ambito della decisione d'inammissibilità *de qua*, sembrerebbe vanificare in radice ogni tentativo di contestare – anche in via individuale – la costituzionalità dei *dismissals* attuati attraverso o sulla base dei sovramenzionati decreti d'urgenza, essendo, *de facto*, ineffettivo ed inconferente rispetto all'art. 35 CEDU quel ricorso costituzionale individuale e diretto che, invece, il consesso di Strasburgo ha additato quale oggetto di obbligo di previo esaurimento da parte dei ricorrenti turchi interessati.

La spinosa questione delle dimissioni forzose, attuate tramite o sulla base dei decreti emergenziali turchi, è tornata all'attenzione della Corte EDU nel caso [Zihni c. Turchia](#), anch'esso, peraltro, conclusosi con una decisione d'inammissibilità dell'8 dicembre 2016 per mancato esperimento dei rimedi domestici *ex art. 35*, paragrafo primo, CEDU. Nel caso di specie, il ricorrente, professore e vicepreside presso una scuola superiore, era stato dimesso dall'esercizio della sua professione, sulla base del [decreto-legge emergenziale n. 2016/672](#) del 01 settembre 2016, in quanto, ancora una volta, sospettato di non meglio circostanziati rapporti con la FETÖ, ed aveva presentato ricorso presso il consesso di Strasburgo, lamentando la violazione, in suo danno, degli artt. 6, paragrafi primo, secondo e terzo, 7, 8, 13, 14 e 15 CEDU, senza aver esperito eventuali rimedi interni, considerati da quest'ultimo ineffettivi e carenti, sulla base di argomentazioni analoghe a quelle sostenute dalla ricorrente nel prefato caso [Mercan c. Turchia](#). Ora, a differenza di quanto emerso nell'ambito della decisione d'inammissibilità assunta in seno a quest'ultima ipotesi, la Corte parrebbe dimostrare, nella decisione *Zihni*, piena contezza sia della confusione dottrinale e giurisprudenziale domestica in merito all'individuazione del rimedio giurisdizionale idoneo a contestare la legittimità dei *dismissals* forzosi *de quibus*, sia del recente – e discusso – *revirement* operato dalla

Corte Costituzionale turca ed apparentemente preclusivo di ogni contestazione di costituzionalità dei precitati decreti eccezionali. Cionondimeno, la Corte di Strasburgo ha reietto il ricorso *de quo* in punto di legittimità – e sempre per mancato esperimento dei rimedi domestici – sulla base di una duplice – e discutibile – argomentazione. Da un canto, infatti, essa ha osservato, in maniera fors’anche alquanto formalistica, o, quantomeno, «più procedurale che sostanziale» (si veda A. ADINOLFI, *Alcune riflessioni sulla reazione dell’Unione Europea alle violazioni dei diritti umani in Turchia e sui possibili strumenti di contrasto*, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO, E. NALIN, R. VIRZO (a cura di), *Dialoghi con Ugo Villani*, Bari, 2017, pp. 229-230), che il descritto *overruling* della Consulta turca non svuoterebbe di effettività i ricorsi costituzionali individuali, giacché la proferita incompetenza a sindacare la costituzionalità dei decreti-legge d’urgenza non osterebbe ad un’adeguata *judicial review* gerita in merito ai provvedimenti di dismissione adottati sulla base di siffatti decreti, restando, peraltro, senza risposta alcuna la problematica dei *dismissals* attuati direttamente per decreto. Dall’altro, sembrerebbe che la Corte europea dei diritti dell’uomo abbia inteso valorizzare un recente e significativo sviluppo della giurisprudenza amministrativa della Turchia, lì dove il Consiglio di Stato, con decisione del 4 novembre 2016, si era proclamato incompetente ad esaminare il ricorso presentato da un magistrato dismissed per deliberazione dell’Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori, per essere la causa di competenza dei tribunali amministrativi di primo grado, così radicando presso di essi la cognizione dei ricorsi di annullamento dei menzionati provvedimenti di dismissione forzata. Sulla base di siffatti rilievi, dunque, la Corte di Strasburgo, propugnando un’interpretazione ... oltranzista della regola del previo esaurimento dei rimedi domestici, ha lasciato, ancora una volta, senza risposta la domanda di giustizia promanante da cittadini turchi.

Questi primi tentativi di ricorso presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, ancorché vanificati dall’ostesa applicazione in chiave quantomeno restrittiva della regola sull’ammissibilità di cui all’art. 35, primo alinea, CEDU, parrebbero, comunque, aver indotto le autorità di Ankara ad intervenire sul sistema dei rimedi domestici, chiarendo la confusione normativa, giurisprudenziale e dottrinale in merito all’individuazione degli strumenti di ricorso idonei a contestare legittimità e fondatezza dei provvedimenti di *dismissal* in oggetto, attraverso il [decreto-legge n. 2017/685](#) del 23 gennaio 2017, portato all’attenzione del Segretariato Generale del Consiglio d’Europa con nota del 31 gennaio 2017 ed oggetto, di recente, di alcune modifiche, apportate tramite il [decreto con forza di legge n. 2017/690](#) del 29 aprile 2017, sottoposto all’attenzione del prefato organo con apposita nota del 23 giugno 2017. Ora, il decreto in parola, da un canto, è intervenuto, tramite l’art. 1 delle relative disposizioni transitorie, sullo specifico problema dei magistrati dismissed per deliberazione dell’Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori in base alle disposizioni dei decreti [n. 2016/667](#) e [n. 2016/674](#) (e prima dell’entrata in vigore della normativa in esame), consentendo agli stessi di ricorrere avverso i provvedimenti menzionati, in prima istanza, presso il Consiglio di Stato, con correlata possibilità d’impugnare l’eventuale decisione sfavorevole, in ultima analisi, con ricorso individuale diretto presso la Corte Costituzionale. Dall’altro, esso ha istituito e disciplinato un apposito organo amministrativo, denominato «*Inquiry Commission on the state of emergency measures*», incaricato di esaminare, confermare, riformare od annullare tutte le misure assunte sulla base dei decreti d’urgenza, alla stregua di un ricorso amministrativo a titolo temporaneo (è

stato, infatti, stipulato che detta commissione eserciterà le proprie funzioni per due anni), prodromico rispetto all'accesso al sistema giudiziario (amministrativo) vero e proprio. È stabilito, infatti, secondo l'art. 2 del decreto, che la Commissione debba sindacare la legittimità dei provvedimenti emergenziali che abbiano disposto la dismissione di dipendenti pubblici e pubblici ufficiali dall'esercizio del loro mandato, la dismissione di studenti dal loro *status*, la chiusura forzata di associazioni, fondazioni, sindacati ed altre organizzazioni sociali metaindividuali e la perdita dei diritti previdenziali del personale pubblico in stato di pensionamento. Inoltre, è stipulato che le eventuali pronunzie sfavorevoli della Commissione in tema di *dismissals* possano essere impugnate presso i tribunali amministrativi di prima istanza entro 60 giorni dall'acquisita definitività di siffatte decisioni, ferma restando, in ogni caso, una volta esperiti tutti i ricorsi giurisdizionali amministrativi, la possibilità di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale turca.

Siffatti interventi normativi costituiscono, peraltro, il fulcro argomentativo su cui la Corte EDU ha fatto leva per motivare la propria decisione d'invalidità del 10 marzo 2017, [Catal c. Turchia](#), in merito alla vicenda di una ricorrente, anch'ella magistrato dimesso per determinazione dell'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori e tratta in arresto a motivo di non meglio definiti legami con l'organizzazione terroristica ritenuta responsabile del mancato *golpe* del 15 luglio 2016. Ora, nel caso di specie, la ricorrente, che lamentava la violazione in suo danno degli artt. 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17 e 18 CEDU, si era rivolta direttamente al consesso di Strasburgo allegando l'inesistenza di rimedi interni accessibili ed effettivi, idonei a provocare la riforma dei provvedimenti che l'avevano colpita (al momento della presentazione del ricorso il prefato [decreto n. 2017/685](#) non era ancora entrato in vigore). Eppure, la Corte, richiamandosi alle ostese innovazioni apportate dalle autorità di Ankara al sistema dei rimedi interni, ha reietto la domanda in oggetto in punto di legittimità per mancato esperimento dei ricorsi domestici, asserendo di non essere in possesso di elementi tali da suffragare la supposta ineffettività del nuovo strumento di *appeal* presso l'*Inquiry Commission* e, facendo, oltretutto, rimarchevole eccezione al consolidato principio per cui l'esistenza e la consistenza dei rimedi interni valevoli allo scopo deve essere apprezzata al momento di presentazione della domanda giudiziale presso il medesimo consesso di Strasburgo.

Siffatta soluzione giurisprudenziale, in ogni caso, non si appalesa scevra dai rilievi critici che potrebbero muoversi intorno all'effettività del nuovo rimedio amministrativo *de quo*, il quale, come avvertito nel rapporto di *Amnesty International* del 22 maggio 2017, intitolato [«No end in sight. Purged public sector workers denied a future in Turkey»](#) (pp. 17-18) parrebbe ostendere diversi elementi di frizione con le garanzie procedurali disposte dalla Convenzione europea, ed alcune delle quali inderogabili persino negli stati di emergenza (sia concesso rimandare ad A. J. PALMA, *Il fallito colpo di Stato*, cit., p. 907 ss.). In primo luogo, sia consentito avanzare fondate perplessità intorno all'indipendenza ed all'imparzialità della Commissione, che si compone di sette membri, di cui tre nominati direttamente dall'ufficio del Primo Ministro, uno a testa dai Ministeri della Giustizia e degli Interni e due dall'Alto Consiglio dei giudici e dei procuratori: sia i membri di estrazione governativa, sia quelli di provenienza giudiziaria risultano individuati da organi dello Stato che, in diversa guisa, hanno contribuito ai provvedimenti di dismissione contestati e parrebbe, pertanto, difettare dell'indipendenza e dell'imparzialità necessarie per giudicare *ex post* della relativa legittimità. In secondo luogo, il decreto istitutivo dell'*Inquiry*

*Commission*, oltre a non definire con chiarezza la procedura che quest'ultima dovrà seguire nell'esame delle domande inoltrate, non stabilisce neppure i criteri valutativi da impiegarsi in seno a questa operazione, *de facto* non rimediando a quel *merum arbitrium* che si è visto connotare i provvedimenti *de quibus*. Neppure convincente, poi, parrebbe l'esclusione di ogni forma di responsabilità civile, penale ed amministrativa a vantaggio dei membri dell'*Inquiry Commission* nell'ambito dell'esercizio del relativo mandato, che, quantunque esibita dal governo alla stregua di una garanzia idonea ad assicurare l'indipendenza dei lavori di siffatto *corpus* amministrativo, in realtà non fa che accentuarne la discrezionalità (o l'arbitrio?), sottraendo i relativi componenti ad ogni forma di controllo in caso di cattivo esercizio – anche doloso! – delle proprie prerogative. Da ultimo, non può non evidenziarsi come difficilmente un organo amministrativo composto da sole sette unità sarà in grado di occuparsi, in soli due anni, di un bagaglio di oltre 100.000 ricorsi, trattandosi, con ogni evidenza, di una commissione sottodimensionata rispetto alle istanze del contenzioso rilevante. Senza contare la discutibile previsione dell'impugnabilità delle eventuali decisioni sfavorevoli di tale consesso presso i tribunali amministrativi e non innanzi alla giurisdizione ordinaria, la quale, invece, sembrerebbe la sede naturale in cui far valere la minorazione dei diritti individuali.

Nonostante tutte le manifestate perplessità intorno alla consistenza ed all'effettività del ricorso amministrativo ora esaminato ed alla relativa conferenza con la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, enucleata dall'art. 35, primo alinea, CEDU, la Corte europea dei diritti dell'uomo, in seno alla più recente decisione d'inammissibilità del 12 giugno 2017 sul caso [Köksal c. Turchia](#), ha nuovamente respinto un ricorso in punto di ricevibilità, proprio per violazione della menzionata regola. Nel caso di specie, il ricorrente, maestro di scuola primaria dimesso dall'esercizio della sua professione e che allegava la violazione, in suo danno degli artt. 6, paragrafi secondo e terzo, 7, 8, 10, 11, 13 e 14 CEDU si era, ancora una volta, rivolto al consesso di Strasburgo, lamentando l'insussistenza di rimedi domestici effettivi per riparare le denunciate violazioni. Tuttavia, la Corte, evitando di pronunciarsi in merito ai precitati criticismi intorno alla conferenza del nuovo rimedio amministrativo introdotto dal [decreto n. 2017/685](#), rispetto alla regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, ha soggiunto, ancora una volta, di non possedere elementi tali da dubitare della relativa accessibilità ed effettività, così frustrando nuovamente la domanda di giustizia proveniente dai cittadini turchi.

### 3. Conclusioni

Tra tutti i profili critici schiusi dallo stato di eccezione turco, attualmente in vigore, quello attinente alla destrutturazione delle garanzie giudiziarie, idonea a frustrare in maniera sistematica la domanda di esame *ex post* delle misure emergenziali, proveniente dai consociati, sembrerebbe appalesarsi uno dei più significativi e preoccupanti, specie ove si consideri, alla luce di quanto esposto nelle pagine precedenti, l'atteggiamento osteso, sul punto, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale, propugnando un'interpretazione – per la verità, piuttosto inconsueta – della regola del previo esaurimento dei ricorsi interni di cui all'art. 35, paragrafo primo, CEDU, alquanto formalistica ed oltranzista, ha respinto una serie di ricorsi che, con ogni probabilità, non avrebbero potuto conseguire, sul piano domestico, alcuna adeguata speranza di successo e di riparazione per le lesioni allegate.

È pur vero che i menzionati ricorsi ed il correlato “rischio” di un intervento sovranazionale sulle misure emergenziali, adottate dalle autorità di Ankara, hanno indotto quest’ultime ad un tentativo di riordino della precedente situazione di caos ordinamentale, introducendo un meccanismo amministrativo di ricorso *ad hoc* avverso le misure d’urgenza più preoccupanti (quali i provvedimenti di *dismissal*, esaminati in precedenza). Ma è altrettanto vero che lo strumento in parola, nonostante la linea pilatesca perseguita, al momento, dalla Corte di Strasburgo, non sembrerebbe rispondere alla regola del previo esaurimento, quale conformata dalla giurisprudenza di quest’ultima. E ciò, da un canto a motivo delle dimostrate carenze di indipendenza ed imparzialità del consesso giudicante. Dall’altro, perché la relativa introduzione in seno all’ordinamento interno ha comportato il dirottamento del contenzioso rilevante presso la giurisdizione amministrativa ed, in ultima analisi, anche presso la Corte Costituzionale, la quale, di recente, è stata oggetto, proprio in virtù del regime eccezionale, di un “reimpasto” in chiave filogovernativa, cui si aggiunge una chiara riluttanza della stessa ad occuparsi della legittimità e della fondatezza dei provvedimenti d’urgenza più contestati.

In sostanza, sembrerebbe quasi che il nuovo ricorso presso l’*Inquiry Commission*, disposto dal governo di Ankara, piuttosto che rimediare ad un’assenza di tutele *ex post* rispetto alle misure eccezionali adottate nel contesto dell’*état d’urgence*, proclamato all’indomani del fallito *golpe* del 15 luglio 2016, costituisca una sorta di *longa manus* governativa che, da un canto, intende procrastinare l’accesso effettivo dell’individuo alla giustizia e, dall’altro, estende la soglia di controllo dell’esecutivo anche al momento “rimediale” dell’ordinamento giuridico, *de facto* impedendo una revisione *ex post* che possa effettivamente sindacare la legittimità e la fondatezza dei provvedimenti d’urgenza interessati. E, *rebus sic stantibus*, sembrerebbe quantomeno auspicabile che la Corte europea dei diritti dell’uomo, rompendo gli indugi che l’hanno connotata, sul punto, sino ad oggi, ridimensioni la propria lettura oltranzista della regola del previo esaurimento dei rimedi interni, fornendo un’adeguata risposta alla domanda di giustizia proveniente dalla società civile turca, siccome, d’altronde, essa ha fatto in passato ed in differenti contesti.

ANTONIO J. PALMA